

PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO E DI VERIFICA DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO E PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CLIENTI IDONEI

1 Premessa

Il cliente idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), "è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero" ovvero, in altre e più concise parole, colui che ha la capacità giuridica di acquistare energia elettrica da un fornitore di sua scelta.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, individua varie tipologie di soggetti che, se in possesso di determinati requisiti, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 14 individuano, rispettivamente, quattro e due tipologie di soggetti che hanno diritto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 alla qualifica di clienti idonei, ciascuna delle quali caratterizzata da propri specifici requisiti. Il comma 3 dell'articolo 14 individua due ulteriori tipologie che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Per quanto concerne le tipologie di cui all'articolo 14, comma 1, la prima è quella dei "distributori" che sono considerati clienti idonei "limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete" (lettera *a*). La seconda tipologia è quella degli "acquirenti grossisti" che sono considerati clienti idonei "limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita" (lettera *b*). La terza è quella dei "soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale" (lettera *c*), ossia, in sostanza, i soggetti riconosciuti come clienti idonei da altri Stati. La quarta ed ultima tipologia contemplata dal dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*) è costituita dalle aziende speciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ("Norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica").

Per quanto riguarda le tipologie di cui all'articolo 14, comma 2, queste sono, come detto, due (la seconda delle quali, peraltro, si articola in categorie).

La prima tipologia è costituita da tutti i clienti finali "il cui consumo [comprensivo dell'eventuale energia autoprodotta], misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh" (lettera *a*).

La seconda tipologia è composta da quattro categorie: le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese (anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, che definisce i casi in cui si ha "controllo"), i consorzi e le società consortili. Tutte le categorie elencate devono avere avuto un consumo (sempre comprensivo dell'eventuale energia autoprodotta) che "sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui".

Nel caso di gruppi di imprese, consorzi e società consortili, il titolare del diritto alla qualifica di cliente idoneo è il gruppo di imprese, il consorzio o la società consortile; pertanto, è tale soggetto e non i suoi singoli componenti ad avere la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero.

Peraltro, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, a partire dal 1 gennaio 2000, per le tipologie di soggetti di cui al comma 2, le soglie di consumo richieste ai fini dell'acquisizione del diritto alla qualifica di cliente idoneo scenderanno per i soggetti di cui alla lettera a) a 20 GWh, e per i soggetti di cui alla lettera b) a 20 GWh come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, a 1 GWh per quanto riguarda la dimensione minima dei singoli componenti.

2 Modalità di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, nella prima fase di applicazione del decreto medesimo, il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) successivamente tale qualifica è riconosciuta secondo le modalità che l'Autorità medesima stabilirà con proprio provvedimento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Con riferimento al provvedimento di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, due appaiono le modalità, alternative tra loro, cui l'Autorità può ricorrere per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo:

- mediante autocertificazione da parte degli aventi diritto alla qualifica di cliente idoneo, con verifica a posteriori di quanto dichiarato, come già previsto per la fase di prima attuazione;
- mediante singoli provvedimenti ampliativi su istanza dei soggetti interessati.

Considerato il numero delle autocertificazioni già pervenute all'Autorità nei primi giorni di entrata in vigore del decreto legislativo n.79/99, ma soprattutto l'attuale e netta tendenza del nostro ordinamento verso la semplificazione amministrativa, piuttosto che ricorrere alla soluzione dell'adozione di singoli provvedimenti appare di gran lunga preferibile optare per il meccanismo dell'autocertificazione.

Sia l'autocertificazione di cui al comma 8 dell'articolo 14, ossia quella prevista per il periodo di prima attuazione del decreto legislativo n. 79/99, sia quella che si va a prevedere nel provvedimento dell'Autorità, deve essere resa sotto forma di

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà poiché con essa si comprovano fatti, stati o qualità che sono a diretta conoscenza dell'interessato al momento in cui rende la dichiarazione stessa e non semplicemente atti già in possesso di altra pubblica amministrazione per cui sarebbe sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Tutte le autocertificazioni dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dovranno essere non soltanto sottoscritte dall'interessato o dal suo legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, ma anche rese davanti ad un pubblico ufficiale che autentica la firma. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche innanzi ad un funzionario dell'Autorità.

Da un punto di vista sostanziale, atteso che il comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo n.79/99 espressamente stabilisce che l'autocertificazione avvenga sulla base delle disposizioni di cui all'articolo stesso, l'autocertificazione, per essere valida, deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti specificamente individuati dai commi 1, 2 e 3; non è pertanto sufficiente, come fatto da diversi soggetti nel primissimo periodo di vigenza del decreto legislativo n. 79/99, dichiarare *sic et simpliciter* di essere cliente idoneo, limitandosi, cioè, a richiamare il comma 8.

Al fine di rendere più agevole per i soggetti interessati la redazione dell'autocertificazione, nonché di facilitare le operazioni di verifica da parte dell'Autorità, si è ritenuto opportuno predisporre dei formulari per l'autocertificazione differenziati per ogni singola categoria di clienti idonei individuata dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99.

2.1 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti individuata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 79/99, l'autocertificazione della qualifica di cliente idoneo deve contenere la dichiarazione che il soggetto svolge attività di distribuzione così come definita dall'articolo 2, comma 14, del decreto legislativo n.79/99, ovvero sia che svolge attività di trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne a clienti finali. Il diritto alla qualifica di cliente idoneo infatti discende per questa categoria di soggetti dallo status giuridico in cui si trova il soggetto stesso nel momento in cui rende l'autocertificazione.

Va comunque ricordato che la quantità di energia elettrica che il distributore può acquistare sul mercato libero in qualità di cliente idoneo una volta che gli sia stata riconosciuta detta qualifica, è limitata, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.79/99, all'energia elettrica che esso destina ai clienti idonei connessi alla propria rete. Pertanto se al momento in cui rende l'autocertificazione il distributore dovrà semplicemente dichiarare il suo status giuridico, a posteriori lo stesso sarà tenuto a comunicare all'Autorità i dati relativi ai clienti idonei connessi alla sua rete dei quali si dirà più diffusamente nel paragrafo 5 della presente relazione tecnica.

2.2 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti individuata dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 79/99, l'autocertificazione della qualifica di cliente idoneo deve contenere la dichiarazione che il soggetto è cliente grossista, così come definito dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.79/99, ovverosia che è persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.

Si ricorda che anche per questa categoria di soggetti l'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.79/99 prevede un limite all'esercizio del diritto. Gli acquirenti grossisti possono infatti acquistare l'energia elettrica sul mercato libero in qualità di cliente idoneo una volta che gli sia stata riconosciuta detta qualifica, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con i quali il soggetto ha stipulato contratti di vendita. Pertanto se al momento in cui rende l'autocertificazione l'acquirente grossista dovrà semplicemente dichiarare il suo status giuridico presente, a posteriori lo stesso sarà tenuto a comunicare all'Autorità i dati relativi ai clienti idonei con cui ha stipulato contratti di vendita dei quali si dirà più diffusamente nel paragrafo 5 della presente relazione tecnica.

2.3 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti individuata dall'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 79/99, l'autocertificazione della qualifica di cliente idoneo deve contenere la dichiarazione che il soggetto ha ricevuto da un altro Stato, precisando di quale Stato si tratti, la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto e fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore.

Si ricorda che anche per questa categoria di soggetti esiste un vincolo di destinazione dell'energia elettrica che acquistano sul mercato libero in qualità di cliente idoneo. Infatti il diritto alla qualifica di cliente idoneo è per tali soggetti limitato all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale. Pertanto se nell'autocertificazione i soggetti di cui sopra dovranno semplicemente dichiarare di aver lo status giuridico di clienti idonei in un altro Stato, a posteriori gli stessi saranno tenuti a comunicare all'Autorità i dati relativi a destinazione e quantitativi dell'energia elettrica acquistata in qualità di clienti idonei dei quali si dirà più diffusamente nel paragrafo 5 della presente relazione tecnica.

2.4 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d)

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti individuata dall'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 79/99, questi, poiché sono clienti idonei di pieno diritto, è sufficiente che dichiarino di essersi costituiti.

2.5 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a)

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti individuata dal dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 79/99, l'autocertificazione della qualifica di cliente idoneo deve contenere la dichiarazione che il soggetto è cliente finale, così

come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 79/99, ovverosia che è una persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio. Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare che nell'anno solare precedente ha avuto consumi, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, misurabili in un unico punto del territorio nazionale, superiori a 30 GWh.

Ai fini della dichiarazione di cui sopra, per consumi si intendono i consumi, risultanti nell'anno solare, comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito. Il decreto legislativo n. 79/99, infatti, specifica esplicitamente che i consumi da considerare ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo comprendano l'eventuale energia autoprodotta ed autoconsumata. Da ciò risulta chiaro il riferimento ad un criterio di consumo complessivo di energia elettrica, comunque approvvigionata. Questa comprende, ad esempio, l'energia elettrica autoprodotta nello stesso sito di consumo, così come quella autoprodotta in altro sito e vettoriata per il consumo.

Il riferimento all'anno solare precedente è stata ritenuto preferibile a quello alternativo dei dodici mesi scorrevoli, come suggerito da alcuni soggetti in esito alla consultazione, poiché quest'ultimo comporterebbe condizioni di decorrenza e scadenza delle qualifiche diverse da soggetto a soggetto.

Per la determinazione del consumo di energia elettrica nell'anno solare si utilizzerà qualsiasi idonea misura, anche effettuata a fini di fatturazione.

In alcuni casi, per la determinazione del consumo di energia elettrica nell'anno solare precedente ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, si dovrà fare riferimento al criterio del *pro rata giorno*. Più in particolare l'applicazione di tale criterio risulterà necessaria:

- i) nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare precedente. In questo caso, per ciascuno di tali periodi, i consumi rilevanti saranno quelli ottenuti come prodotto tra il consumo misurato nel periodo ed il rapporto tra il numero di giorni nel periodo di misurazione compresi nell'anno solare precedente ed il numero di giorni complessivi nel periodo di misurazione;
- ii) nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo l'1 gennaio del precedente anno. In questo caso il consumo rilevante per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo sarà ottenuto moltiplicando il consumo effettivo nel periodo dell'anno solare precedente, eventualmente determinato utilizzando la metodologia prevista al precedente punto i), per il rapporto tra trecentosessantacinque e il maggior valore tra trenta e il numero di giorni intercorrente tra la data dell'allacciamento e il 31 dicembre;
- iii) nei casi in cui nel corso del precedente anno sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali su un punto di misura. In questo caso, si utilizza lo stesso metodo delineato nel precedente punto ii), considerando come se il cliente idoneo fosse stato allacciato alla rete alla stessa data in cui è avvenuto il subentro.

Il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai nuovi soggetti che iniziano a svolgere la loro attività sin dal primo anno come suggerito in sede di consultazione, non è possibile poiché l'articolo 14, comma 2 fa espresso riferimento ai consumi dell'anno precedente, escludendo pertanto la possibilità di prendere in considerazione consumi alternativi quali, ad esempio, quelli attesi sulla base di un primo periodo di operatività.

Infine, per unico punto del territorio nazionale deve intendersi un unico sito, che può includere un insieme di punti di misura che insistono su un'area nella disponibilità di un unico soggetto, persona fisica o giuridica, che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo. Il riferimento al sito così definito evita che il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo possa dipendere dalle caratteristiche tecniche della rete a cui il cliente è allacciato, o degli impianti elettrici dello stesso cliente, che possono determinare che un unico sito sia alimentato attraverso più punti di consegna, e quindi più punti di misura.

A supporto di tale dichiarazione il soggetto alleggerà copia delle fatture ricevute nell'anno precedente per la fornitura di energia, nel caso acquisti da terzi, o per il vettoriamento dell'energia, nel caso di energia autoprodotta all'esterno del sito di consumo. Da tale documentazione dovranno risultare i quantitativi di energia consumata al netto dell'eventuale autoproduzione nel sito di consumo. Le fatture di fornitura rappresentano la documentazione più idonea per la verifica consumi di cui sopra poiché contengono una indicazione completa delle coordinate dei punti di misura rispetto ai quali vengono effettuati i prelievi di energia.

Nel caso che il soggetto svolga anche attività di produzione in sito per autoconsumo (produzione nel sito di consumo o in altro sito) esso alleggerà copia della Dichiarazione annuale di consumo presentata all'Ufficio tecnico di Finanza competente ai fini fiscali, nel quale sono riportati i quantitativi di energia autoprodotta da ogni singolo impianto di generazione elettrica, nonché copia delle fatture emesse relative alla eventuale energia elettrica ceduta a terzi.

La necessità di documentare i consumi sia con le fatture ricevute ed emesse, che con le dichiarazioni dell'Ufficio tecnico di finanza si motiva poiché le fatture possono comprovare i quantitativi di energia acquistati da terzi (fatture di fornitura), i quantitativi di energia autoprodotta in altro sito e vettoriata sulla rete interconnessa (fatture di vettoriamento) o i quantitativi di energia elettrica eventualmente ceduta a terzi (fatture emesse), ma tale documentazione potrebbe non rendere conto dell'energia prodotta sullo stesso sito per autoconsumo.

Nel caso in cui, i consumi di energia elettrica si riferiscano ad un sito su cui insistono più punti di misura, il soggetto interessato dovrà alleggere alla sua dichiarazione una planimetria nella quale dovrà risultare le linee elettriche e i punti di misura.

2.6 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b)

Per quanto riguarda la tipologia, o, meglio, le categorie, di soggetti individuate dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 79/99, poiché ai sensi di detto comma il titolare del diritto alla qualifica di cliente idoneo è l'impresa costituita

in forma societaria, il gruppo di imprese, il consorzio o la società consortile, l'autocertificazione della qualifica di cliente idoneo dovrà innanzi tutto contenere la dichiarazione che il soggetto è o rappresenta un'impresa costituita in forma societaria, o un gruppo di imprese, o un consorzio o una società consortile. In secondo luogo, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, il soggetto titolare del diritto alla qualifica di cliente idoneo dovrà dichiarare che tale diritto sussiste limitatamente all'energia elettrica consumata in quei siti dei componenti la persona giuridica che abbiano avuto un consumo di energia elettrica, nell'anno solare precedente, maggiore di 2 GWh qualora:

- i) detti siti siano ubicati o all'interno di uno stesso comune, o in comuni contigui, o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale; e
- ii) la somma dei consumi di energia elettrica di detti siti, nell'anno solare precedente, sia stata maggiore di 30 GWh.

Infine, poiché nel caso di gruppi di imprese e consorzi o società consortili, è rispettivamente il gruppo di imprese, il consorzio e la società consortile e non i suoi singoli componenti ad avere la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero, questo soggetto dovrà dichiarare di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti la persona giuridica in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

In maniera analoga a quanto previsto relativamente ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), ai fini della dichiarazione di cui sopra:

- i) per consumi si intendono i consumi, risultanti nell'anno solare, comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- ii) per la determinazione dei consumi nell'anno solare precedente si applica il criterio del pro rata giorno, negli stessi casi con le medesime modalità previste nella precedente sezione 2.5;
- iii) per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area nella disponibilità di un unico soggetto, persona fisica o giuridica, che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo.

Sempre ai fini della dichiarazione di cui sopra, per comuni contigui si intendono i comuni i cui rispettivi territori non hanno tra loro soluzione di continuità. Tra i possibili criteri di contiguità, quello che si ritiene doversi applicare, nel contesto di liberalizzazione del settore elettrico, è il più flessibile, non comportando la necessità di contiguità tra i territori di ciascuna coppia di comuni interessati.

A supporto di tale dichiarazione il soggetto alleggerà copia delle fatture ricevute nell'anno precedente per la fornitura di energia, nel caso acquisti da terzi, o per il vettoriamento dell'energia, nel caso di energia autoprodotta all'esterno del sito di consumo. Da tale documentazione dovranno risultare i quantitativi di energia consumata al netto dell'eventuale autoproduzione nel sito di consumo.

Nel caso che il soggetto svolga anche attività di produzione in sito per autoconsumo (produzione nel sito di consumo o in altro sito) esso alleggerà copia della Dichiarazione annuale di consumo presentata all'Ufficio tecnico di Finanza competente ai fini fiscali, nel quale sono riportati i quantitativi di energia autoprodotta da ogni singolo impianto di generazione elettrica, nonché copia delle fatture emesse relative alla eventuale energia elettrica ceduta a terzi.

La distribuzione spaziale dei punti di consumo dovrà invece essere documentata attraverso una cartografia da allegare all'autocertificazione iniziale. Da tale cartografia dovrà risultare l'articolazione dei confini dei differenti comuni all'interno dei quali sono ubicati i siti rispetto ai quali viene dichiarata la qualifica di cliente idoneo e dovrà mettere in evidenza il carattere di contiguità di tali territori. Se non sussiste contiguità, ma la qualifica è attestata ai sensi di uno specifico atto di programmazione regionale la cartografia metterà in evidenza i confini dell'area oggetto del suddetto atto regionale.

La cartografia indicherà inoltre lo sviluppo delle linee elettriche, la dislocazione dei singoli punti di misura e, in tutti i casi ad esclusione dell'impresa costituita in forma societaria, il componente della persona giuridica alla quale competono i consumi in ogni sito.

Eccezione fatta per le imprese costituite in forma societaria, all'autocertificazione presentata dalle altre categorie di soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), dovrà essere allegato l'elenco delle persone giuridiche facenti parte della persona giuridica e gli eventuali rapporti proprietari intercorrenti tra i suoi componenti.

Le informazioni riguardanti i rapporti proprietari tra le imprese appartenenti allo stesso gruppo verranno utilizzate dall'Autorità anche per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Nel caso di gruppo di imprese la dichiarazione e la documentazione dovrà essere trasmessa dalla società capogruppo.

Come nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), negli anni successivi a quello nel quale avviene l'inserimento del soggetto nell'elenco dei clienti idonei al soggetto stesso è richiesta unicamente la comunicazione dei consumi di energia effettuati dai singoli componenti o dal singolo soggetto nel caso di impresa costituita in forma societaria. In questi casi non è necessario l'invio di alcuna documentazione a supporto dei dati attestati. Peraltro rimane l'obbligo, in capo al soggetto, di comunicare entro il termine indicato all'articolo 4, comma 1, ogni variazione avvenuta rispetto a quanto dichiarato nell'autocertificazione di inserimento nell'elenco dei clienti idonei (ad esempio modifiche nei componenti della persona giuridica o modifiche rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata all'autocertificazione).

2.7 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a)

Per quanto riguarda i soggetti individuati dall'articolo 14, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n.79/99, che possono autocertificare la propria qualifica di cliente idoneo a partire dall'1 gennaio del 2000, vale quanto si è detto sopra in relazione alle autocertificazioni dei soggetti di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo, con

la sola differenza relativa all'abbassamento della soglia riguardante i consumi nell'anno solare precedente dei soggetti dichiaranti che da 30 scende a 20 GWh.

2.8 Soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b)

Per quanto riguarda i soggetti individuati dall'articolo 14, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.79/99, che possono autocertificare la propria qualifica di cliente idoneo a partire dall'1 gennaio del 2000, vale quanto si è detto sopra in relazione alle autocertificazioni dei soggetti di cui al comma 2, lettera b) dello stesso articolo, con la sola differenza relativa all'abbassamento dei consumi annui riconducibili ad ogni componente di un gruppo di imprese, di un consorzio o di una società consortile che da 2 scende a 1 GWh.

3 Elenco dei clienti idonei

Nel costituendo mercato libero dell'energia elettrica è importante predisporre strumenti idonei a garantire le conoscenze richieste dalla formazione delle relazioni commerciali.

L'istituzione e la tenuta da parte dell'Autorità di un elenco dei clienti idonei consentirebbe di rispondere bene a questa finalità.

Per rispondere alla finalità che gli è propria, il suddetto elenco dovrebbe essere reso accessibile a tutti, e ricevere la pubblicità più ampia.

Al fine di evitare possibili problemi di compatibilità con la normativa concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675), nell'elenco verrebbero inseriti solo i nominativi di tutti i soggetti cui è riconosciuta, secondo le modalità di seguito precisate, la qualifica di cliente idoneo nonché indicati i punti del territorio nazionale con riferimento ai quali è riconosciuta detta qualifica.

4 Modalità di verifica del diritto alla qualifica di cliente idoneo

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo n.79/99, l'Autorità definisce con proprio provvedimento le modalità oltre che per riconoscere anche per verificare la qualifica di cliente idoneo.

Anche per la definizione delle modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo, così come per quelle di riconoscimento, appare opportuno che essa abbia a valere fino al momento di entrata in funzione del gestore del mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.

Tale verifica si collocherà in due momenti successivi: all'atto del ricevimento delle autocertificazioni e, in seguito, una volta che i nominativi dei clienti idonei siano stati inseriti nell'elenco.

All'atto del ricevimento delle autocertificazioni, l'Autorità verifica la rispondenza di queste ai requisiti formali e sostanziali esplicitati al paragrafo 3 della presente relazione tecnica, e comunica ai soggetti interessati l'avvenuto inserimento nell'elenco o, in caso contrario, i motivi dell'esclusione.

L'Autorità effettuerà appropriati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni dei soggetti i cui nominativi sono stati inseriti nell'elenco, procedendo mediante richieste di informazioni e documenti, controlli tecnici e ispezioni. Qualora in esito ai suddetti controlli il soggetto inserito nell'elenco dovesse risultare in difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla qualifica di cliente idoneo, verrà cancellato dall'elenco medesimo. Resta inteso che nel caso in cui l'Autorità riscontri che sono state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, essa provvederà ad informare la competente Procura della Repubblica per il promovimento delle relative azioni penali.

5 Obblighi di comunicazione

Al fine di ridurre il più possibile gli adempimenti a carico dei soggetti già inseriti nell'elenco dei clienti idonei si ritiene che non sia necessario prevedere che questi ogni anno reiterino l'autocertificazione iniziale. Per consentire l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco dei clienti idonei è infatti sufficiente imporre ai soggetti inseriti in elenco un obbligo di comunicazione di ogni variazione intervenuta successivamente all'autocertificazione che comporti la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo.

Tale obbligo generale di comunicazione sussiste anche nei casi in cui, negli anni successivi a quello in cui si è resa l'autocertificazione, i consumi del soggetto inserito nell'elenco dei clienti idonei scendano al di sotto della soglia prevista per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo. Anche in questo caso il soggetto è tenuto a darne comunicazione all'Autorità.

Per quanto riguarda le categorie di soggetti individuate dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 79/99, oltre al generale obbligo di comunicazione di cui al primo capoverso del presente paragrafo, risulta necessario prevedere obblighi di comunicazione specifici posto che lo stesso decreto limita il diritto alla qualifica di cliente idoneo rispettivamente per i distributori (lettera a), all'energia destinata a clienti idonei connessi alla propria rete, per gli acquirenti grossisti (lettera b), all'energia elettrica consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita, per i clienti riconosciuti idonei da altri Stati (lettera c), all'energia elettrica consumata al di fuori del territorio nazionale.

Il distributore entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, dovrà comunicare all'Autorità quali sono i clienti idonei connessi alla propria rete che non abbiano fatto richiesta di essere compresi nel mercato vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.79/99, con cui ha sottoscritto contratti di fornitura di energia elettrica; il quantitativo consuntivo di energia elettrica effettivamente fornito a tali clienti nonché il quantitativo consuntivo di energia di cui si sono approvvigionati in qualità di cliente idoneo.

L'informazione relativa ai contratti di fornitura con clienti idonei di cui sopra risulta necessaria ai fini della verifica del rispetto del limite al diritto alla qualifica di cliente idoneo. Non è infatti sufficiente dichiarare che tale energia elettrica è destinata a clienti idonei connessi alla propria rete giacchè questa energia potrebbe includere quella che, pur transitando sulla rete del distributore destinata ad un cliente idoneo connesso a tale rete, è venduta a quest'ultimo da altro soggetto (un produttore o un grossista) oppure è destinata a clienti idonei che abbiano esercitato l'opzione di essere compresi nel mercato vincolato, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n.79/99. Tale energia infatti non rientra tra quella in relazione alla quale il distributore ha il diritto di approvvigionarsi come cliente idoneo

L'informazione relativa ai quantitativi di energia elettrica effettivamente consumati dai clienti idonei e di quelli di cui si è approvvigionato il distributore serve per verificare che non vi sia una eventuale destinazione al mercato vincolato di energia della quale il distributore si è approvvigionato in qualità di cliente idoneo.

L'acquirente grossista, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, dovrà comunicare all'Autorità quali sono i clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita, il quantitativo consuntivo di energia elettrica effettivamente consumata da detti clienti idonei nonché il quantitativo consuntivo di energia elettrica di cui si sono approvvigionati in qualità di cliente idoneo. Tali informazioni sono necessarie per poter verificare che sia rispettato il limite al diritto alla qualifica di cliente idoneo previsto dal decreto legislativo.

Il soggetto che sia riconosciuto cliente idoneo da altri Stati, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, dovrà comunicare all'Autorità i quantitativi consuntivi di energia elettrica effettivamente consumati al di fuori del territorio nazionale suddivisi sulla base dei contratti sottoscritti ai sensi della delibera dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 concernente i corrispettivi di vettoriamento. Questa informazione è necessaria per poter verificare, attraverso tali contratti, che la destinazione dell'energia elettrica in relazione alla quale il soggetto dichiara la qualifica di cliente idoneo sia effettivamente esterna al territorio nazionale.